

# Editoriale

## Persona e formazioni sociali, tra diritti individuali e diritti collettivi

Quirino Camerlengo\*

Il costituzionalismo del secondo dopoguerra ha coniugato una inedita empatia sociale alla sensibilità liberale verso l'autonomia della persona. Di questo arricchimento è interprete l'art. 2 Cost. che abbina la dimensione individuale (principio personalista) alla proiezione collettiva (principio pluralista). Questo connubio ha consacrato le *formazioni sociali* quali soggetti che innervano il tessuto pluralistico della nostra società.

Una "formazione sociale" è ogni esperienza organica di condivisione, sufficientemente strutturata, tale da consentire ai singoli di svolgere le rispettive personalità<sup>1</sup>. Tutto ciò che non è "uno", ma "più", è una formazione sociale<sup>2</sup>. Chi *svolge* la propria personalità in seno ad una formazione sociale *vive* una esperienza comunitaria che lo affranca dal «deserto della solitudine»<sup>3</sup>.

Non è, però, da escludere che le formazioni sociali possano divenire luogo di compressione dei diritti individuali<sup>4</sup>.

Ebbene, sino a che punto lo svolgimento comunitario della personalità può giustificare una prevalenza delle ragioni collettive rispetto alle esigenze individuali?

\* Università degli Studi di Pavia.

<sup>1</sup> Nella nota sent. n. 138/2010, la Corte costituzionale ha inteso come formazione sociale «ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico». V. anche la sent. n. 213/2016.

<sup>2</sup> P. Barile, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Cedam, Padova 1953, p. 9.

<sup>3</sup> P. Rescigno, *Le società intermedie*, in Id., *Persona e comunità. Saggi di diritto privato* (1966), Cedam, Padova 1987, p. 58.

<sup>4</sup> Cfr., infatti, P. Grossi, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Cedam, Padova 1972, spec. p. 171, nonché C. Mortati, *Note introduttive ad uno studio sulla garanzia dei diritti dei singoli nelle formazioni sociali*, in *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, vol. III, Giuffrè, Milano 1978, pp. 1574 ss.

Sullo sfondo di tale contrapposizione si agita, com'è noto, la mai sopita disputa tra individualismo e comunitarismo<sup>5</sup>.

L'individualismo esalta la posizione della persona come fondamento della struttura sociale<sup>6</sup>. Il comunitarismo, dal canto suo, enfatizza la condizione della persona come consociato chiamato a dare il proprio contributo alla realizzazione di un progetto comune<sup>7</sup>. L'individualismo confida sulla funzione unificante del diritto, mentre il comunitarismo rivendica la primazia dei valori identitari che nel gruppo possono trovare una esplicita consacrazione e diffusione<sup>8</sup>. Gli individualisti negano, quindi, ai gruppi la capacità di acquisire veri e propri diritti soggettivi da contrapporre a quelli dei singoli membri<sup>9</sup>. Si contesta a tali enti la mancanza di quel "valore intrinseco" che avrebbero soltanto i singoli<sup>10</sup>. Per i comunitaristi le formazioni sociali possono vantare veri e propri *diritti collettivi* che con quelli individuali interagiscono e si rapportano, potendo anche determinare antinomie.

Chi ha ragione?

La categoria dei diritti collettivi si è sviluppata soprattutto in tema di minoranze linguistiche, come si evince dal saggio di Gianni Sacco. In effetti,

<sup>5</sup> Per una ricostruzione puntuale di questa disputa rinvio a N. Urbinati, voce *Comunitarismo*, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino (a cura di), *Dizionario di politica*, Utet, Torino 2004, pp. 144 ss. Cfr., poi, V. Van Dyke, *Collective Entities and Moral Rights: Problems in Liberal-Democratic Thought*, in *The Journal of Politics*, n. 1, 1982, pp. 21 ss.; W.B. Reynolds, *Individualism vs. Group Rights: The Legacy of Brown*, in *Yale Law Journal*, n. 6, 1984, pp. 995 ss.; C.H. Wellman, *Liberalism, Communitarianism, and Group Rights*, in *Law and Philosophy*, 1999, pp. 13 ss.

<sup>6</sup> Cfr. G. Sartori, *Elementi di teoria politica*, il Mulino, Bologna 1987, p. 130.

<sup>7</sup> Così, infatti, C. Taylor, *Multiculturalism and «the Politics of Recognition»: An Essay*, Princeton University Press, Princeton 1992, trad. it., *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Anabasi, Milano 1999, p. 17.

<sup>8</sup> V., soprattutto, A.C. MacIntyre, *Marxism and Christianity*, Schocken Books, New York 1968. Cfr. anche V.A. Gutmann, *Communitarian Critics of Liberalism*, in *14 Philosophy and Public Affairs*, 1985, pp. 308 ss., e M. Walzer, *Interpretation and Social Criticism*, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1987.

<sup>9</sup> Cfr. J. Narveson, *Collective Rights?*, in *4 Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, 1991, pp. 329 ss. V. anche J.A. Graff, *Human Rights, Peoples, and the Right to Self-Determination*, in J. Baker (ed.), *Group Rights*, University of Toronto Press, Toronto 1994, p. 194, secondo cui «fictitious entities have no rights».

<sup>10</sup> Cfr. M. Hartney, *Some Confusions Concerning Collective Rights*, in *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, n. 2, 1991, pp. 292 ss. V. anche C. Offe, 'Homogeneity' and Constitutional Democracy: Coping with Identity Conflicts through Group Rights, in *Journal of Political Philosophy*, n. 2, 1998, pp. 125 ss.; C. Kukathas, *The Liberal Archipelago: A Theory of Diversity and Freedom*, Oxford University Press, Oxford 2003; J.E. Mitnick, *Rights, Groups, and Self-Invention: Group-Differentiated Rights in Liberal Theory*, Ashgate, Aldershot 2006.

tali minoranze formano gruppi che aggregano individui accomunati dal medesimo patrimonio linguistico, etnico, culturale e che si oppongono ad ogni tentativo di omologazione esperito dalla maggioranza per lo più attraverso il potere statale. I diritti collettivi sono così branditi come arma per presidiare la specificità identitaria del gruppo. Nel contempo, però, gli stessi diritti potrebbero essere reindirizzati all'interno del gruppo per limitare le libertà individuali, ogni qual volta l'esercizio di autonome facoltà di singoli membri si riveli incompatibile con le ragioni comuni.

Per Kymlicka ciò che rileva è la distinzione tra restrizioni interne e tutele esterne. Solo nel primo caso potrebbe materializzarsi un rischio a carico dei diritti individuali allorché il gruppo solleciti l'esercizio di poteri statali per condizionare o vincolare o limitare i diritti individuali. Quanto, invece, alle tutele esterne, non vi sarebbe alcuna primazia della dimensione collettiva rispetto a quella individuale<sup>11</sup>.

Dunque, per evitare l'ipotizzata antinomia o si escludono i diritti collettivi o si nega la possibilità che questi possano confliggere con i diritti individuali.

Ma è davvero così semplice ridurre la complessità di questo fenomeno all'alternativa appena formulata?

Se si dovesse riconoscere esclusivamente agli individui la titolarità di diritti soggettivi, per di più fondamentali, allora le ragioni del gruppo sarebbero sempre e inesorabilmente destinate a cedere il passo agli interessi particolari. Questa preclusione si rivelerebbe, però, incompatibile con una trama costituzionale risultante dall'intreccio paritario di individualismo e pluralismo.

Sono, dunque, *collettivi* i «diritti che spettano al gruppo, in quanto tale, ossia complessivamente intesi, e non, invece, ai singoli individui che vi appartengono»<sup>12</sup>. Un diritto collettivo non è la somma di tanti diritti individuali, avendo in realtà una propria autonomia, strutturale e funzionale, rispetto a questi ultimi<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> W. Kymlicka, *Liberalism, Community, and Culture*, Oxford University Press, Oxford 1989. *Contra* D.M. Weinstock, *How Can Collective Rights and Liberalism Be Reconciled?*, in R. Baubök, J. Rundell (eds.), *Blurred Boundaries: Migration, Ethnicity, Citizenship*, Ashgate, Aldershot 1998, pp. 281 ss., e R. Baubök, *Liberal Justifications for Ethnic Group Rights*, in C. Joppke, S. Lukes (eds.), *Multicultural Questions*, Oxford University Press, Oxford 1999, pp. 134 ss.

<sup>12</sup> C. Nardocci, *Razza e etnia. La discriminazione tra individuo e gruppo nella dimensione costituzionale e sovranazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2016, p. 46.

<sup>13</sup> Cfr. P. Jones, *Human Rights, Group Rights, and Peoples' Rights*, in *Human Rights Quarterly*, n. 1, 1999, pp. 80 ss. V. anche W. Kymlicka, *Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights*, Oxford University Press, Oxford 1995, pp. 45 ss.

Affinché una formazione sociale possa essere riconosciuta titolare di diritti collettivi, per molti è necessario che essa possieda un ragionevole e adeguato tasso di unità e di identità<sup>14</sup>. Lo scritto di Giuditta Matucci, dedicato alle agenzie educative (famiglia e scuola), dimostra come il gruppo si palesa al mondo esterno esibendo un patrimonio di valori per il cui invero esso s'impegna non come mera aggregazione di persone, bensì come soggetto dotato di una propria individualità. Un legame di solidarietà, questo, che assume i caratteri di una «constitutive community»<sup>15</sup>, di una «shared understanding amongst individuals»<sup>16</sup>. È proprio il caso dei partiti politici, come chiarirà nel suo contributo Andrea Gratteri e pure delle confessioni religiose, su cui si soffermerà Claudia Ceffa.

Dal punto di vista operativo i diritti collettivi si manifestano allorché il gruppo possa davvero manifestare una propria volontà, distinta da quella dei suoi componenti<sup>17</sup> e quando il conseguente esercizio comporta il sorgere di obblighi giuridici in capo ad altri soggetti<sup>18</sup>.

Un diritto assume portata collettiva o in considerazione della natura del soggetto titolare di tale diritto (e allora si parla di *Rights of Collective Agents*) o alla luce dell'interesse protetto (e allora si parla di *Rights to Collective Goods*)<sup>19</sup>. Il diritto collettivo viene trattato, nel primo caso, come posizione giuridica soggettiva di cui titolare è un gruppo e, nel secondo caso, come il riconoscimento della giuridica rilevanza di interessi non individuali, ma appunto collettivi. Interessi, questi, che si riferiscono a «irriducibly social goods»<sup>20</sup> o a beni comuni<sup>21</sup> o a beni condivisi<sup>22</sup>.

<sup>14</sup> Cfr. P.A. French, *Collective and Corporate Responsibility*, Columbia University Press, New York 1984, p. 13, e D. Newman, *Community and Collective Rights: A Theoretical Framework for Rights held by Groups*, Oxford University Press, Oxford 2011, p. 4.

<sup>15</sup> M. Galenkamp, *Individualism and Collectivism: The Concept of Collective Rights*, RFS, Rotterdam 1993, pp. 81 ss.

<sup>16</sup> M. McDonald, *Should Communities have Rights? Reflections on Liberal Individualism*, in *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, n. 2, 1991, pp. 217 ss.

<sup>17</sup> Cfr. A. Preda, *Group Rights and Group Agency*, in *Journal of Moral Philosophy*, n. 2, 2012, pp. 229 ss.

<sup>18</sup> V. M.A. Jovanović, *Recognizing Minority Identities Through Collective Rights*, in *Human Rights Quarterly*, n. 2, 2005, pp. 625 ss.

<sup>19</sup> Cfr. L. Green, *Two Views of Collective Rights*, in *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, n. 2, 1991, pp. 315 ss.

<sup>20</sup> C. Taylor, *Irreducibly Social Goods*, in Id., *Philosophical Arguments*, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1995, pp. 127 ss.

<sup>21</sup> A. Marmor, *Do We have a Right to Common Goods?*, in *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, n. 2, 2001, pp. 213 ss.

<sup>22</sup> J. Raz, *Rights and Politics*, in *Indiana Law Journal*, n. 1, 1995, pp. 35 ss.

Quanto alla acquisizione dei diritti collettivi, si suole distinguere tra i diritti trasferiti dagli individui all'ente (*Derivative Collective Rights*) e i diritti di cui il gruppo è titolare in modo non derivato (*Primary Collective Rights*). Questi ultimi, a loro volta, si distinguono tra i diritti collettivi il cui esercizio è individuale (*Individually Exercised Collective Rights*) e quelli posti in essere dallo stesso gruppo (*Collectively Exercised Collective Rights*)<sup>23</sup>.

L'art. 2 riconosce «non soltanto la libertà *delle* formazioni sociali, ma altresì le libertà dell'uomo *nelle* formazioni sociali»<sup>24</sup>. Il gruppo potrebbe perseguire le proprie finalità istituzionali imponendo o, all'opposto, vietando o limitando comportamenti ai propri affiliati. Affiora, quindi, un complesso problema di bilanciamento tra istanze personalistiche ed esigenze pluralistiche che, in concreto, potrebbero rivelarsi divergenti se non addirittura contrastanti: come ha paventato Ignatieff, «individual and group interests inevitably conflict»<sup>25</sup>.

La rivendicazione di diritti collettivi, in ipotesi anche in contrapposizione dialettica con i diritti individuali degli associati, riflette un senso di fragilità e vulnerabilità del gruppo, sia nelle dinamiche relazionali interne, sia nei rapporti con altri soggetti, individuali o collettivi. Un gruppo può essere (o sentirsi) debole sia nei rapporti interni, sia nelle relazioni con l'esterno: una minoranza etnico-linguistica rispetto al resto della popolazione o una confessione religiosa diversa da quella maggioritaria. La teoria dei diritti collettivi riposa sulla convinzione che tramite i soli diritti individuali non si riuscirebbe a salvaguardare il gruppo nei suoi valori identitari.

Un pericolo per la stabilità del gruppo non necessariamente proviene dall'esterno. Invero, lo stesso consociato potrebbe, esercitando propri diritti, mettere a repentaglio l'unità interna frustrando le finalità che innervano il progetto esistenziale della formazione sociale.

Esistono diritti individuali che una persona fisica acquista se e solo se entra a far parte di una data comunità? Può anche accadere che un individuo sia già titolare di diritti soggettivi e l'appartenenza, anche solo occasionale e temporanea, ad un determinato gruppo si riveli necessaria o al fine del legittimo esercizio degli stessi, oppure per una migliore tutela degli stessi. Si pensi, poi, ai casi in cui l'appartenenza ad un gruppo non è il frutto di una

<sup>23</sup> V., soprattutto, B.C. Parekh, *Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and Political Theory*, Harvard University Press, Cambridge (MA) 2000, pp. 213 ss.

<sup>24</sup> E. Rossi, *Commento all'art. 2*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Utet, Torino 2006, p. 53.

<sup>25</sup> M. Ignatieff, *The Attack on Human Rights*, in *Foreign Affairs*, n. 6, 2001, p. 110.

scelta, ma è l'esito di una imposizione legale come nel caso degli ordini professionali, sui quali si svilupperanno le riflessioni di Silvia Illari e Ilaria De Cesare. Non diversa è l'appartenenza per così dire "per natura" (famiglia, minoranze etniche o linguistiche). Cambia lo scenario? Questo obbligo segna la primazia dei diritti collettivi, sempre e comunque?

Non va trascurato, poi, il problema della conflittualità all'interno del gruppo, che affiora soprattutto nei casi di dissenso da parte di singoli associati: l'opposizione delle minoranze all'interno delle minoranze<sup>26</sup>. Un conto è opporsi a specifiche determinazioni, altro è mettere in discussione i profili identitari del gruppo. Se si riconosce un diritto collettivo alla identità del gruppo, allora il problema del dissidente rischia di essere risolto sempre e comunque a suo danno.

Nella letteratura anglosassone si sostiene che il diritto collettivo debba prevalere in considerazione della generale legittimazione del gruppo ad operare in vista della realizzazione di finalità condivise, o della autonomia di cui gode il gruppo stesso o quando la stessa sopravvivenza del gruppo risulti in pericolo<sup>27</sup>.

Paolo Barile, evocando il principio della specialità dei fini (che si riconnette alla teoria anglosassone delle *ultra vires* e a quella francese della *specialità*) affermò che solo alcune delle situazioni giuridiche soggettive riconosciute agli individui dall'ordinamento sono estensibili anche alle formazioni sociali: più precisamente, solo quelle «che si rivelano necessarie al conseguimento dei fini, generali e particolari, che esse istituzionalmente perseguono»<sup>28</sup>. E, dunque, solo queste prevarrebbero in caso di contrasto con i diritti individuali.

È sufficiente questo criterio? Le finalità dell'ente sono sì rilevanti, ma non a tal punto da esaurire il problema delle antinomie.

Ebbene, i contributi raccolti in questo fascicolo verificheranno la plausibilità di un possibile criterio di composizione delle antinomie tra diritti individuali e diritti collettivi, vale a dire la *solidarietà*.

Costantino Mortati colse nelle formazioni sociali «gli scalini che, per gradi successivi, fanno ascendere [in singoli] a visuali sempre più ampie»<sup>29</sup>. Sarebbe, però, riduttivo considerare le formazioni sociali meri accessori organizzativi rispetto ad una presunta primazia dello sviluppo egocentrico della

<sup>26</sup> Cfr. P. Jones, *Group Rights and Group Oppression*, in *Journal of Political Philosophy*, n. 4, 1999, pp. 353 ss.

<sup>27</sup> Cfr. D. Sanders, *Collective Rights*, in *Human Rights Quarterly*, n. 3, 1991, spec. pp. 383 ss.

<sup>28</sup> Cfr. P. Barile, *Il soggetto privato*, cit., pp. 14 ss.

<sup>29</sup> C. Mortati, *La persona, lo Stato e le comunità intermedie*, ERI, Torino 1963, p. 83.

personalità. La nostra Costituzione impone un contemperamento tra individualismo e comunitarismo. L'art. 2 abbina il riconoscimento e la garanzia dei diritti fondamentali alla dimensione individuale e a quella pluralista. Dal canto suo, il capoverso dell'art. 3 fonde, quale fine dell'azione di rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale rimessa alle istituzioni repubblicane, il pieno sviluppo della persona umana (dimensione individuale) e l'effettiva partecipazione di tutti alla vita comunitaria (dimensione collettiva). Il "Terzo settore" rappresenta bene, come illustrato nel contributo di Francesco Rigano, questo connubio tra le due dimensioni della persona.

La solidarietà può, dunque, essere intesa come *condivisione identitaria nello spazio sociale*. In questo spazio si assiste ad uno *svolgimento solidale della personalità*: il singolo realizza sé stesso attraverso l'interazione dialettica tra autonomia individuale e mutua cooperazione con gli altri soci e con il gruppo.

I membri di una formazione sociale hanno in *comune*, sia tra loro che con la formazione sociale, determinati interessi e, quindi, finalità. L'adesione al gruppo instaura una *relazione cooperativa*. La coscienza di abbracciare comuni aspirazioni alimenta un condiviso *sensu di appartenenza* ad una entità provvista di precisi caratteri identificativi. L'identità del gruppo, che riflette la consapevolezza di sé come entità distinta dalle altre e continua nel tempo, si ricompone intorno a valori (concezioni ideali) o elementi funzionali (professione) o strutturali (lingua, etnia, vincoli familiari). Questa condivisione identitaria è una qualità dinamica e circolare, nel senso che si sviluppa grazie ad una costante e reciproca *interazione* tra formazione sociale e consociati: il gruppo affina progressivamente la propria identità confrontandosi con i propri membri, i quali, a loro volta, maturano nel tempo coscienza di sé come persone qualificate da una certa identità, che scaturisce anche dall'appartenenza al gruppo stesso.

In questo *spazio sociale* si confrontano i diritti individuali degli associati e i diritti collettivi della formazione sociale.